

# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO con delibera di C.C. n. 54 del 30 ottobre 1998,  
RAVVISATA PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITA'  
nella seduta del 18.01.99 prot. n. 98/43506 reg. n. 99/419  
con precisazioni, subordinatamente all'esecutività della deliberazione  
consiliare di cui alla nota del 24.12.98 prot. n. 15589  
PERFEZIONATO con delibera consiliare n. 13 del 26.02.99  
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 5 DEL 1° FEBBRAIO 2000

## INDICE

### PARTE I (PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE)

Art. 1	Oggetto del regolamento .....	pag. 03
Art. 2	Concessioni .....	pag. 03
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione .....	pag. 04
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo .....	pag. 04
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo .....	pag. 05
Art. 6	Istruttoria .....	pag. 05
Art. 7	Conclusione del procedimento .....	pag. 05
Art. 8	Rilascio della concessione .....	pag. 06
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione .....	pag. 06
Art. 10	Principali obblighi del concessionario .....	pag. 06
Art. 11	Revoca e modifica della concessione. Rinuncia .....	pag. 06
Art. 12	Decadenza della concessione .....	pag. 07
Art. 13	Subentro nella concessione .....	pag. 07
Art. 14	Rinnovo della concessione .....	pag. 07
Art. 15	Anagrafe delle concessioni .....	pag. 07
Art. 16	Occupazioni d'urgenza .....	pag. 08

### PARTE II (DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE)

Art. 17	Oggetto del canone .....	pag. 09
Art. 18	Soggetti tenuti al pagamento del canone .....	pag. 09
Art. 19	Durata delle occupazioni .....	pag. 10
Art. 20	Suddivisione del territorio comunale .....	pag. 10
Art. 21	Determinazione della misura di tariffa base .....	pag. 10
Art. 22	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione .....	pag. 11
Art. 23	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie .....	pag. 11
Art. 24	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni .....	pag. 13
Art. 25	Criteri ordinari di determinazione del canone .....	pag. 14
Art. 26	Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi .....	pag. 14
Art. 27	Agevolazioni .....	pag. 15
Art. 28	Modalità e termini per il pagamento del canone .....	pag. 15
Art. 29	Sanzioni .....	pag. 15
Art. 30	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi .....	pag. 16
Art. 31	Funzionario responsabile .....	pag. 16
Art. 32	Disciplina transitoria .....	pag. 16
Art. 33	Entrata in vigore del presente regolamento .....	pag. 16

## **PARTE I**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a: occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C) agevolazioni speciali;
- D) criteri di determinazione del canone;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

#### **Art. 2**

##### **Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

**Art. 3**  
**Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate, Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

**Art. 4**  
**Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. E' ammessa la dichiarazione sostitutiva del richiedente ai sensi e modi art. 3 Legge 4.01.1998 n. 15 e Legge 127/97.

## **Art. 5**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni **15**, in deroga a quanto previsto dal regolamento comunale per i procedimenti amministrativi, dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

## **Art. 6**

### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro **10** giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

## **art. 7**

### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

**art. 8**  
**Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile.

**art. 9**  
**Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

**art. 10**  
**Principali obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

**Art. 11**  
**Revoca e modifica della concessione.**  
**Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, previa restituzione del canone in proporzione al periodo non usufruito, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione, l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

## **Art. 12**

### **Decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

## **Art. 13**

### **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

## **Art. 14**

### **Rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

## **Art. 15**

### **Anagrafe delle concessioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

**Art. 16**  
**Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata previa concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.



## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Art. 17**

##### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti (di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti).

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi,

- le occupazioni effettuate da enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222,

- le occupazioni con passii carrabili, con tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi,

- le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro,

- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetto,

- le occupazioni di bancarelle durante manifestazioni di sagre,

- le occupazioni ove sia manifesta la finalità sociale, culturale, sportiva, politica e senza finalità di lucro,

- le occupazioni conseguenti ad eventi eccezionali quali calamità naturali, incendi, scoppi e simili; nonché quelle effettuate con tubazioni, cavi condotte quando sono a carattere provvisorio.

#### **Art. 18**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

**Art. 19**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale alla durata.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

**Art. 20**  
**Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche quale parte integrante del presente regolamento.

**Art. 21**  
**Determinazione della misura di tariffa base**

**1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

- A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria	III categoria
L. 600	L. 500	L. 400

tale tariffa andrà applicata anche per le occupazioni di durata inferiore al giorno.

**2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

- A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

**Art. 22**  
**Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,60 e superiore a 2,00.

**Art. 23**  
**Particolari tipologie e criteri di determinazione  
della relativa superficie**

**A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

**1) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, a prevalente sviluppo lineare, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla dimensione dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità: Non sono computabili i sostegni al suolo.

**2) Occupazioni di aree destinate a parcheggio**

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, oggetto di specifico atto deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, oggetto di specifico atto deliberativo, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

**3) Occupazione in aree di mercato**

Sono considerate aree di mercato quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercantile disciplinati in apposito regolamento, hanno tale vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

**4) Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

### **2) Occupazioni in aree di parcheggio**

Nelle aree vincolate a parcheggio con apposito atto deliberativo, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq. 13, corrispondente al singolo posto – auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto 2.

### **3) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

### **4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

### **5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

**Art. 24****Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>I CATEGORIA</b>	<b>II CATEGORIA</b>	<b>III CATEGORIA</b>
1) Spazi soprastanti e sottostanti	1,0	1,0	1,0
2) Parcheggi per residenti	0,6	0,6	0,6
3) Parcheggi pubblici	0,6	0,6	0,6
4) Aree di mercato	0,5	0,5	0,5
5) Distributori di carburante	1,0	1,0	1,0
6) Impianti pubblicitari	2,0	2,0	2,0
7) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,5	0,5	0,5
8) Commercio in forma itinerante	0,5	0,5	0,5
9) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,8	0,8	0,8
10) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1,0	1,0	1,0
11) Altre attività	1,0	1,0	1,0

**Art. 25**  
**Criteria ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

**A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero, o dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

**B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

**1) FORMULA: TB x CE: GIORNI x MQ/ML**

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**Art. 26**  
**Criteria particolari di determinazione del canone**  
**occupazione realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e, da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria, definita per legge, di lire 1500 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale importo verrà annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura è dovuta per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali di pubblici servizi.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno

## **Art. 27** **Agevolazioni**

1. La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese (30 giorni) o che si verifichino con carattere ricorrente (vedi mercato settimanale) con implicita accettazione di pagamento atto rilascio concessione/autorizzazione e per la durata di 52 giorni) viene ridotta del 50%.

2. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 50%;
- le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, del 50%.

## **Art. 28** **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del Comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o dalla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a L. 500.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza nelle date indicate nel foglio di determinazione del canone.

## **Art. 29** **Sanzioni**

Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione, Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

**Art. 30**  
**Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di **30 giorni**.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di **30 giorni** dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di **60 giorni** dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 31**  
**Funzionario responsabile**

1. Il responsabile incaricato preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

**Art. 32**  
**Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**Art. 33**  
**Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.



<b>NOME VIA/PIAZZA</b>		<b>FRAZIONE</b>	
VIA DEI BERSAGLIERI	Categoria Categoria II Categoria III	POVOLETTO	Per il tratto interno al "CENTRO ABITATO = C.A."
VIA ROMA	Categoria Categoria Categoria	POVOLETTO	strada provinciale
VIA DRIGANI	Categoria Categoria II Categoria III	POVOLETTO	Per il tratto interno al C.A.
VIA DELLA PESA	Categoria I Categoria Categoria	POVOLETTO	
VIA PIAVE	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
VIA MICCA P.	Categoria Categoria II Categoria III	POVOLETTO	Per il tratto interno al C.A.
VIA IV SETTEMBRE	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
VIA DIV. JULIA	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
VIA DIV. OSOPPO	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
VICOLO DEL FREDDO	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
VIA SAN CLEMENTE	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
VICOLO MONTELLO	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
VIA DANTE	Categoria	POVOLETTO	Dalla provinciale fino a via IV Settembre

VIA TULLIO	Categoria II Categoria III	POVOLETTO	da via IV Settembre fino limite C.A.
VIA VITT. VENETO	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	strada provinciale
VIA PASCAT	Categoria Categoria Categoria	POVOLETTO	
VICOLO DI SOTTO	Categoria Categoria II Categoria III	POVOLETTO	
VIA TOMADINI	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	da p.za Libertà a limite C.A.
VIA MANDER	Categoria Categoria II Categoria III	POVOLETTO	da Via Roma a strada detta fossai
VIA BELTRAMINI	Categoria Categoria II Categoria III	POVOLETTO	Per il tratto interno al C.A.
CHIUSO	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
XXV APRILE	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
SAN GIACOMO	Categoria Categoria II Categoria III	POVOLETTO	da via Tomadini a limite C.A.
ADIGE	01-mag Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	
FAEDIS	Categoria Categoria II Categoria	POVOLETTO	

	Categoria II Categoria III		fino incrocio via Carducci
LIBERTA'		POVOLETTO	
	Categoria I Categoria Categoria		tutta la piazza, escluso sedime strada Prov.le
MONS. CICUTTINI		POVOLETTO	
	Categoria I Categoria Categoria		
DEI GORGH		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria		
GARIBALDI		GRIONS	
	Categoria I Categoria Categoria		escluso sedime strada provinciale
PRABAS		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria III		Per il tratto interno al C.A.
REMANZACCO		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria		
REPUBBLICA		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria		strada provinciale
DEL ROIELLO		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria III		fino al limite C.A.
SAN VITO MARTIRE		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria		
ZORUTTI P.		GRIONS	
	Categoria Categoria Categoria		strada provinciale
MONTE CANIN		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria		
DELL'ANCONA		GRIONS	
	Categoria Categoria II Categoria III		fino al limite C.A. dal limite di classe II
ASILO		GRIONS	
	Categoria		

CAENAZZO	Categoria II Categoria III	GRIONS	fino al limite C.A.
MADDALENA G.B.	Categoria Categoria II Categoria	GRIONS	
PRAMOLLO	Categoria Categoria II Categoria	GRIONS	(da quando verrà ceduta in gestione-proprietà al Comune)
EMILINS	Categoria Categoria II Categoria	GRIONS	(da quando verrà ceduta in gestione-proprietà al Comune)
CORTAZZIS	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	Dalla Provinciale al limite della zona industriale
EUROPA	Categoria Categoria II Categoria	SALT	
VERONA	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	strada provinciale
ERMES DI COLLOREDO	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	fino al limite del C.A.
TOTI E.	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	strada provinciale
UDINE	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	per il tratto interno al C.A.
VIOLA	Categoria Categoria II Categoria	SALT	strada provinciale
SABOTINO	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	
SAN MARTINO	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	per il tratto interno al C.A.
	Categoria I		fino alla Chiesa

VICENZA	Categoria II Categoria	SALT	
CADORNA	Categoria Categoria II Categoria	SALT	strada provinciale
POLO M.	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	per il tratto interno al C.A.
MILANO	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	per il tratto interno al C.A.
IV NIVEMBRE	Categoria I Categoria Categoria	SALT	
VENEZIA	Categoria Categoria II Categoria	SALT	
PADOVA	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	per il tratto interno al C.A.
GORIZIA	Categoria Categoria II Categoria	SALT	
KENNEDY	Categoria Categoria II Categoria	SALT	
PORDENONE	Categoria Categoria II Categoria III	SALT	per il tratto interno al C.A.
PRINCIPALE	Categoria Categoria Categoria	SAVORGNANO	strada provinciale
CANTORE	Categoria Categoria Categoria	SAVORGNANO	strada provinciale
CIANI (DON)	Categoria I	SAVORGNANO	parte restante della piazza esclusa la provinciale

MAURINO	Categoria Categoria	SAVORGNANO	
SAN MICHELE	Categoria Categoria II Categoria III	SAVORGNANO	per il tratto interno al C.A.
ATTIMIS	Categoria Categoria II Categoria	SAVORGNANO	
BATTIFERRO	Categoria Categoria II Categoria III	SAVORGNANO	per il tratto interno al C.A.
MONUMENTO	Categoria Categoria II Categoria III	SAVORGNANO	per il tratto interno al C.A.
MONTE CIMA	Categoria I Categoria Categoria	SAVORGNANO	parte restante della piazza esclusa la provinciale
DEI MONTI	Categoria I Categoria II Categoria	SAVORGNANO	fino alla roggia Cividina
NUOVA	Categoria Categoria II Categoria III	SAVORGNANO	per la parte interna al C.A.
DEI PORTICI	Categoria Categoria Categoria	SAVORGNANO	strada provinciale
RIUAN	Categoria Categoria II Categoria	SAVORGNANO	
DEI VIGNETI	Categoria Categoria II Categoria III	SAVORGNANO	per il tratto interno al C.A.
DELLA MOTTA	Categoria Categoria II Categoria III	SAVORGNANO	
RIO GUIDANE	Categoria Categoria II Categoria III	SAVORGNANO	per il tratto interno al C.A.
	Categoria	SAVORGNANO	

	Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
DEI NEGRI		SAVORGNANO	
	Categoria Categoria II Categoria		
DEI BOSCHI		SAVORGNANO	
	Categoria Categoria II Categoria		
RIU DI MEZ		SAVORGNANO	
	Categoria Categoria Categoria III		
CASALI JACOB		SAVORGNANO	
	Categoria Categoria Categoria III		
RISORGIMENTO		SAVORGNANO	
	Categoria Categoria II Categoria		
CIVIDALE		SIACCO	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
BELLINI		SIACCO	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
FONTANA		SIACCO	
	Categoria Categoria II Categoria		
COREN		SIACCO	
	Categoria Categoria II Categoria		
MARCHI		SIACCO	
	Categoria Categoria Categoria		strada provinciale
DEI MOLINI		SIACCO	
	Categoria Categoria III Categoria		
CARDUCCI		SIACCO	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
CENTRALE		SIACCO	
	Categoria		

	Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
PIAZZA ISONZO		SIACCO	
	Categoria Categoria II Categoria		
DEL PONTE		SIACCO	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
RONCHIS		BELLAZOIA	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
SAN LEONARDO		BELLAZOIA	
	Categoria Categoria II Categoria		per il tratto interno al C.A.
SUBIDA		BELLAZOIA	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
CIVIDINA		MARS. DI SOPRA	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
MONTE NERO		MARS. DI SOPRA	
	Categoria Categoria Categoria III		
DEI PLATANI		MARS. DI SOPRA	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
DEI PIOPPI		MARS. DI SOPRA	
	Categoria Categoria Categoria III		
XI FEBBRAIO		MAGREDIS	
	Categoria Categoria II Categoria		
MONTE GRAPPA		MAGREDIS	
	Categoria Categoria II Categoria		
DELLA CHIESA		MAGREDIS	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
ELLERO		MAGREDIS	
	Categoria		strada provinciale



FABRIS	Categoria Categoria	MAGREDIS	
DEL MALINA	Categoria Categoria II Categoria III	MAGREDIS	per il tratto interno al C.A.
MARCONI	Categoria Categoria II Categoria III	MAGREDIS	per il tratto interno al C.A.
RECLUSANE	Categoria Categoria Categoria	MAGREDIS	strada provinciale
DELLE SCUOLE	Categoria Categoria II Categoria III	MAGREDIS	per il tratto interno al C.A.
PO	Categoria Categoria Categoria	MAGREDIS	strada provinciale
LATTERIA	Categoria Categoria II Categoria	MAGREDIS	
LOCANDA	Categoria Categoria Categoria III	MARS. DI SOTTO	
MANGILLI	Categoria Categoria Categoria	MARS. DI SOTTO	strada provinciale
DELLA ROGGIA	Categoria Categoria II Categoria	MARS. DI SOTTO	
FOSCOLO	Categoria Categoria II Categoria III	MARS. DI SOTTO	per il tratto interno al C.A.
CASALI MERLO	Categoria Categoria II Categoria III	MARS. DI SOTTO	per il tratto interno al C.A.
MALIGNANI	Categoria Categoria Categoria III Categoria	MARS. DI SOTTO	

	Categoria II Categoria		(quando la strada verrà ceduta al comune)
DA VINCI L.		MARS. DI SOTTO	
	Categoria Categoria II Categoria		(quando la strada verrà ceduta al comune)
FERMI		MARS. DI SOTTO	
	Categoria Categoria II Categoria		(quando la strada verrà ceduta al comune)
VOLTA		MARS. DI SOTTO	
	Categoria Categoria II Categoria		(quando la strada verrà ceduta al comune)
DEL TIGLIO		BELVEDERE	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
RIO MAIOR		RAVOSA	
	Categoria Categoria Categoria		strada provinciale
SOLFERINO		RAVOSA	
	Categoria Categoria II Categoria		
PIAZZA VISINANCE		RAVOSA	
	Categoria I Categoria Categoria		Esclusi i sedimi delle strade provinciali
DI PIETRA		RAVOSA	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
I. NIEVO		RAVOSA	
	Categoria Categoria Categoria		
ARIVADA		RAVOSA	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
CANONICA		RAVOSA	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
RIVE CONVIERIE		RAVOSA	
	Categoria Categoria Categoria		strada provinciale
CASALI FAOLA		RAVOSA	
	Categoria		

LAMPERTICO	Categoria II Categoria III	RAVOSA	per il tratto interno al C.A.
CASALI DANELUTTI	Categoria Categoria II Categoria III	RAVOSA	per il tratto interno al C.A.
FONTANA FALCON	Categoria Categoria Categoria III	RAVOSA	
CASALI GENTILINI	Categoria Categoria Categoria III	PRIMULACCO	
AZALEE	Categoria Categoria II Categoria	PRIMULACCO	
SAN NICOLO'	Categoria Categoria II Categoria	PRIMULACCO	
DEL TORRE	Categoria Categoria II Categoria III	PRIMULACCO	per il tratto interno al C.A.
VERDI	Categoria Categoria II Categoria	PRIMULACCO	
DELLE ROSE	Categoria Categoria II Categoria	PRIMULACCO	
DELLE PRIMULE	Categoria Categoria II Categoria	PRIMULACCO	
DEL GIGLIO	Categoria Categoria II Categoria	PRIMULACCO	
DEL CAMPO	Categoria Categoria Categoria III	PRIMULACCO	
DEL CRISTO	Categoria	PRIMULACCO	

ARMENTAREZZA	Categoria II Categoria	PRIMULACCO	
	Categoria Categoria II Categoria III		per il tratto interno al C.A.
DEI PRATI		PRIMULACCO	
	Categoria Categoria Categoria III		
GALILEO GALILEI		MARS. DI SOTTO	
	Categoria Categoria II Categoria		(quando la strada verrà ceduta al comune)